

STATUTO

ASSOCIAZIONE

“ SANTA MARIA DEI BETHLEMME – CHIEDETE E VI SARA’ DATO ODV ”

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione denominata “ Santa Maria di Bethlemme – Chiedete e vi sarà dato ODV” ,
di ispirazione cristiana, con sede in Macchia di Giarre (CT), Via Russo n ° 14.

L’associazione può istituire uffici anche in altre sedi.

ART.2 – SCOPI ED ATTIVITA’

L’Associazione, che non ha scopo di lucro ed è apartitica ed apolitica, persegue le seguenti finalità:

1. La promozione e la diffusione dei principi di solidarietà e giustizia sociale.
2. La sensibilizzazione delle persone alla testimonianza e all’impegno sociale a favore delle categorie e delle popolazioni più deboli, anche in terra di missione.
3. Il concreto sostegno alle persone meno abbienti, previa conoscenza dei bisogni del territorio con puro spirito cristiano e senza ostentazione, tramite la raccolta e la successiva distribuzione di generi alimentari di prima necessità nonché di capi di abbigliamento e di corredo.
4. La consulenza e l’assistenza medico – sanitaria in forma gratuita ai più bisognosi nel rispetto delle vigenti normative.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può ricevere donazioni e raccogliere fondi da privati.

L’Associazione potrà anche stipulare convenzioni con Enti Locali, Regionali, Nazionali e Comunitari e potrà avvalersi di collaborazioni e prestazioni esterne nei limiti previsti dall’ Art.3 della legge 266/91, e dell’ art.10 L.R. 22/94.

Per gli scopi suddetti potrà usufruire di contributi di Enti Pubblici e Privati e di ogni altra agevolazione prevista dalla L. 266/91.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Tutte le attività verranno svolte a titolo gratuito e/o nei limiti previsti dalla L. 266/91, e non avranno carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici.

ART.3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dal successivo art.16.

ART.4 – SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori/ Ordinari;
- b) Soci sostenitori.

ART.5 – SOCI ORDINARI

I primi soci ordinari sono i soci fondatori sottoscrittori.

Sono soci ordinari dell'Associazione le persone che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

La domanda di adesione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Nella domanda l'aspirante socio, oltre a dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, dovrà allegare almeno due referenze positive sottoscritte da soci iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività sociali;
- all'elettorato attivo e passivo ed alle cariche sociali.

Il socio ordinario è tenuto a versare una quota associativa, nella misura fissata all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

ART.6 – SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori persone che, per la loro attività, abbiano dato e possano dare un valido apporto, anche di natura economica, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

La loro adesione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare a tutte le attività sociali, possono esprimersi solo con voto consultivo e ricevere le pubblicazioni editate dall'Associazione.

I soci sostenitori si impegnano ad osservare il presente statuto, collaborando alla realizzazione dei fini istituzionali.

ART.7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione e svolgono l'attività a titolo puramente gratuito:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio Arbitrale.

ART.8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata a ciascun associato almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea generale è convocata, altresì ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio lo ritengono opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio o rendiconto preventivo;
- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;
- eleggere due dei tre componenti del Collegio Arbitrale;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16 ;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

ART.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri.

Il consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere, che durano in cariche 5 anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente.

Affinché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno sette giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei componenti, svolge i seguenti compiti:

- amministrare ordinariamente e straordinariamente l'Associazione senza eccezione alcuna;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi annuali; dal bilancio o rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; esso deve coincidere con l'anno solare;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di sua spettanza.

ART.10 – PRESIDENTE

Il Presidente che, oltre al Consiglio Direttivo presiede anche l'Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura tutti i rapporti con le banche, gli istituti di credito e le poste e può aprire conti correnti, fare depositi e prelievi dagli stessi, emettere assegni tratti sui conti correnti medesimi e fare altresì qualsiasi altra operazione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART.11 – SEGRETARIO – TESORIERE

Il segretario - tesoriere coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

★ ART.12 – COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed equo" senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile. Gli arbitri sono nominati due dall'assemblea e uno dal Consiglio Direttivo.

ART.13 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART.14 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributo dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e/o private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ART.8 comma 1 CTS).

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo. (ART.8 comma 2 CTS).

ART.15 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è mensile; non è frazionabile

né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci non possono usufruire direttamente o indirettamente dei fondi e dei beni dell'Associazione.

ART.16 – MODICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Le proposte di modifica allo statuto e di scioglimento possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno la metà dei soci ordinari. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ di tutti i soci ordinari, ai sensi e per gli effetti dell' art.21 del c.c.

ART.17 – SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE, ESTINZIONE

Le somme ed i beni che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, saranno devolute ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART.18 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il foro di Catania.

ART.19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

[Handwritten signatures]
Domenico Alfano, Roberto Salvatore, [unintelligible]
Luigi Cantale, Potani Giovanni, [unintelligible]





Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giare

ATTO REGISTRATO IL 17 OTT. 2023

N. 1018 SERIE 3

ATTO E ATTO REGISTRATO

OFFICINA
SANTO GIUNTA



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)